

Verifica ispettiva presso l'impianto denominato centrale di cogenerazione di Zermeghedo (VI): oggetto e modalità di realizzazione

1. Oggetto ed ambito della verifica ispettiva

La verifica ispettiva avrà ad oggetto, con riferimento agli esercizi di interesse ed alle dichiarazioni rese dalle parti ai sensi delle deliberazioni dell'Autorità n. 27/99 e 42/02:

- a) la corretta rilevazione e attribuzione di valori di energia immessa nell'impianto attraverso combustibili fossili commerciali e non;
- b) la corretta rilevazione e attribuzione dei valori di energia termica utile prodotta dall'impianto;
- c) la corretta rilevazione e attribuzione dei valori di energia elettrica utile prodotta dall'impianto;
- d) la corretta determinazione degli indici energetici Ien, IRE ed LT conseguiti dall'impianto oggetto di verifica negli esercizi di interesse.

Tutte le informazioni ulteriori o preliminari che il Nucleo ispettivo riterrà opportuno richiedere ai fini della verifica delle dichiarazioni e della definizione delle grandezze sopra elencate, nonché la relativa documentazione di riscontro, potranno essere richieste dai componenti del Nucleo ispettivo e dovranno essere prodotte dalle società interessate alla verifica. A titolo meramente esemplificativo, tali informazioni e documentazioni includono quelle relative alla struttura dell'impianto e della rete di teleriscaldamento, alle relative modalità di esercizio, ai contratti stipulati per la fornitura o la cessione dell'energia termica, dell'energia elettrica e dei combustibili impiegati.

2. Modalità di realizzazione della verifica ispettiva

Entro il giorno lavorativo successivo a quello di ricevimento dell'avviso di cui al punto 2, la società AIM - Aziende Industriali Municipalì Vicenza Spa e il curatore fallimentare della società Assocogen Vicenza Srl, comunicano alla Direzione Vigilanza e Controllo dell'Autorità via fax o telematica il recapito presso il quale si svolgerà il sopralluogo sull'impianto denominato Centrale di cogenerazione di Zermeghedo, nonché la sede presso la quale è disponibile la documentazione necessaria per l'effettuazione della verifica ispettiva. Nel caso di più sedi, le imprese specificheranno quale documentazione viene custodita presso ciascuna di esse, tenendo comunque conto dell'esigenza di garantire la compresenza dialettica dei soggetti interessati stabilita dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 3441/2009.

Nel giorno prefissato per l'effettuazione delle operazioni ispettive, i componenti del Nucleo ispettivo:

- a. accedono presso la sede indicata delle società e manifestano al personale dell'impresa le motivazioni dell'intervento esibendo, rispettivamente:
 - il personale dell'Autorità, della Cassa, ed eventuali esperti di cui le amministrazioni si avvalgono: il documento personale di riconoscimento e la lettera di incarico per lo svolgimento delle operazioni ispettive;
 - i militari della Guardia di Finanza: la tessera personale di appartenenza al Corpo, l'ordine di servizio per l'espletamento dello stesso e la lettera di richiesta di operazioni ispettive dell'Autorità;

- b. rendono edotto il personale delle imprese, nonché il curatore fallimentare della società Assocogen Vicenza Srl, che in caso di rifiuto, ritardo od omissione, senza giustificato motivo, nel fornire informazioni o nell'esibire documenti richiesti, ovvero in caso vengano fornite informazioni o vengano esibiti documenti non veritieri, ovvero in caso di inottemperanza alle richieste connesse all'effettuazione delle operazioni ispettive, trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 20, lett. c), legge n. 481/1995 e all'articolo 8 del dPR n. 244/01;
- c. danno avvio alla verifica ispettiva attraverso richiesta di informazioni orali, articolate in una apposita check-list, visione e acquisizione della documentazione ritenuta utile ai fini dell'accertamento di quanto oggetto della verifica e compiono un sopralluogo sull'impianto oggetto di verifica.

Al termine di ciascun giorno di attività, i militari della Guardia di Finanza formalizzano le operazioni svolte mediante la redazione di un "Verbale di operazioni compiute".

I componenti del Nucleo ispettivo nell'ambito della redazione del predetto atto procedono altresì a verbalizzare eventuali informazioni e/o dichiarazioni rese, sia spontaneamente dalle parti, che, a richiesta degli stessi, ritenute necessarie a supportare e/o chiarire gli elementi di criticità scaturenti dalla verifica ispettiva.

Il verbale, completo di tutti gli allegati richiamati, viene redatto in quintuplica esemplare, firmato dai verbalizzanti e dalle parti alle quali si rilascia copia.